



# COMUNE DI MONTEIASI

PROVINCIA DI TARANTO

Ufficio Tributi

## TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) E IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) - AVVISO ALLA CITTADINANZA -

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

- Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito la nuova Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARI), e successive modificazioni ed integrazioni;
  - Visto il regolamento comunale per l'applicazione della IUC approvato dal Consiglio Comunale (C.C.) con deliberazione n. 31 del 28/08/2014, modificato con delibera del C.C. n. 53 del 31/10/2014 e con delibera del Commissario Straordinario (C.S.) n. 4 del 30/03/2018,
- comunica di seguito le principali informazioni necessarie al versamento dell'IMU e della TASI.

### IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) – SCADENZE E MODALITA' DI PAGAMENTO ANNO 2019

Sono tenuti al pagamento i proprietari di terreni agricoli, aree fabbricabili e fabbricati a qualsiasi uso destinati, ad esclusione dell'abitazione principale (con categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9) e le relative pertinenze. Sono altresì tenuti al pagamento i titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi, concessionari di aree demaniali la cui titolarità risulti da un regolare contratto notarile, il locatario per gli immobili concessi in locazione finanziaria a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto.

Tabella riepilogativa delle aliquote deliberate	Aliquote approvate per il 2019 con deliberazione del C.C. n. 7 del 29/03/2019	Aliquote approvate per il 2018 con deliberazione di C.S. n. 6 del 30/03/2018
Abitazioni principali per le sole categorie catastali A/1, A/8 e A/9	3,5 per mille	3,5 per mille
Terreni agricoli, aree fabbricabili, altri fabbricati	7,3 per mille	7,3 per mille
Fabbricati ad uso produttivo classificati in categoria "D"	8,1 per mille	8,1 per mille

**RIDUZIONI** applicabili nella misura ed alle condizioni di seguito indicate:

- ✓ riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del DLgs. n. 42/2004 e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
- ✓ riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari - fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:
  - il comodante deve risiedere nello stesso Comune di Monteiasi;
  - il comodante non deve possedere altri immobili (ad uso abitativo) in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza ubicata nel Comune di Monteiasi e non classificata in A/1, A/8 o A/9;
  - il contratto di comodato deve essere registrato.
- ✓ riduzione al 75% dell'aliquota ordinaria per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge n. 431/1998.

**DETRAZIONI** Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. La stessa detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.

**ESENZIONI**, oltre alle esenzioni di legge previste dall'art. 7 del D.Lgs. 504/92, l'imposta non è dovuta per:

- ✓ l'abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni accatastate con categoria A/1, A/8 e A/9;
- ✓ le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, anche se destinate a studenti universitari soci assegnatari a prescindere dal requisito della residenza anagrafica.
- ✓ ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 28 giugno 2008.
- ✓ l'abitazione ex casa coniugale assegnata al coniuge in seguito al provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
- ✓ l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28 comma 1 del D.Lgs. n. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia.
- ✓ i fabbricati ad uso strumentale (Cat. A6 o D10 oppure fabbricati con annotazione catastale attestante il rispetto dei requisiti di ruralità L. 133/1994).
- ✓ i "beni merce" immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e ovviamente a condizione che non siano locati.
- ✓ l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
- ✓ l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
- ✓ i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale iscritti nella previdenza agricola.

#### TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO

L'imposta potrà essere versata in un'unica soluzione entro la scadenza del 17/06/2019, oppure in due rate come di seguito indicato:

**entro il 17 giugno 2019** dovrà essere versata **la rata di acconto** pari al 50% dell'imposta dovuta per l'intero anno.

**entro il 16 dicembre 2019** dovrà essere versata **la rata a saldo** pari all'imposta dovuta per l'intero anno, dedotto l'acconto già versato.

L'imposta non è dovuta dal singolo contribuente qualora l'importo annuale dovuto per tutti gli immobili dallo stesso posseduti è inferiore ad € 12,00.

Il versamento potrà essere effettuato utilizzando l'apposito modello ordinario o semplificato dell'Agenzia delle Entrate disponibile presso tutti gli uffici postali e/o istituti bancari oppure sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it), utilizzando gli appositi codici di individuazione del tributo, istituiti dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 35/E del 12 aprile 2012 e n. 33/E del 21 maggio 2013

### TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – SCADENZE E MODALITA' DI PAGAMENTO ANNO 2019

Sono tenuti al pagamento i possessori o detentori a qualsiasi titolo di aree fabbricabili e di fabbricati, **ad eccezione dell'abitazione principale**, come definita ai sensi dell'IMU, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Nel caso in cui l'immobile sia occupato da un soggetto diverso dal proprietario (o titolare dei diritti reali), quest'ultimo e l'occupante sono titolari di una autonoma obbligazione tributaria, così ripartita:

**OCCUPANTE:** quota del 10% dell'ammontare dell'imposta complessiva annua, non dovuta nel caso in cui l'immobile - diverso dalle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - sia adibito ad abitazione principale dall'occupante e dal suo nucleo familiare;

**TITOLARE DEL DIRITTO REALE:** quota del 90% dell'ammontare dell'imposta complessiva annua, dovuta anche nel caso in cui l'immobile sia adibito ad abitazione principale dall'occupante e dal suo nucleo familiare.

Tabella riepilogativa delle aliquote deliberate	Aliquote approvate per il 2019 con deliberazione di C.C. n. 8 del 29/03/2019	Aliquote approvate per il 2018 con deliberazione di C.S. n. 7 del 30/03/2018
Abitazione principale e relative pertinenze, escluse le categorie A/1, A/8 e A/9	<b>esentate per legge</b>	<b>esentate per legge</b>
Abitazione principale categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	2,5 per mille	2,5 per mille
Altri fabbricati	2,4 per mille	2,4 per mille
Immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	2,5 per mille	2,5 per mille
Aree fabbricabili	2,0 per mille	2,0 per mille
Terreni agricoli	<b>esentati per legge</b>	<b>esentati per legge</b>
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,0 per mille	1,0 per mille
Beni merce (fabbricati costruiti e destinati all'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati)	2,5 per mille	2,5 per mille

#### TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO

L'imposta potrà essere versata in un'unica soluzione entro la scadenza del 17/06/2019 oppure in due rate come di seguito indicato:

**entro il 17 giugno 2019** dovrà essere versata **la rata di acconto** pari al 50% dell'imposta dovuta per l'intero anno.

**entro il 16 dicembre 2019** dovrà essere versata **la rata a saldo** pari all'imposta dovuta per l'intero anno, dedotto l'acconto già versato.

L'imposta non è dovuta dal singolo contribuente qualora l'importo annuale dovuto per tutti gli immobili dallo stesso posseduti o detenuti è inferiore ad € 5,00.

Il versamento potrà essere effettuato utilizzando l'apposito modello ordinario o semplificato dell'Agenzia delle Entrate disponibile presso tutti gli uffici postali e/o istituti bancari oppure sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it), utilizzando gli appositi codici di individuazione del tributo, istituiti dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 46/E del 24 aprile 2014.

Il Funzionario Responsabile  
(Dott.ssa Giovanna Gregucci)